

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo: violazione del principio di un'effettiva tutela legale e del diritto a un'effettiva tutela giurisdizionale

— Respingendo la denuncia dei ricorrenti sulla base dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004 in una situazione integrante una violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, a danno dei ricorrenti — mentre l'organo nazionale competente per la tutela della concorrenza non era in condizione di avviare un procedimento in quanto il termine fissato dal diritto nazionale per aprire un procedimento per violazione del diritto della concorrenza era scaduto, e inoltre i ricorrenti non avevano avuto la possibilità effettiva di chiedere un risarcimento mediante un'azione dinanzi ai giudici nazionali — la Commissione ha violato i diritti dei ricorrenti a un'effettiva tutela legale e a un'effettiva tutela giurisdizionale.

2. Secondo motivo: violazione degli articoli 101 TFUE e 102 TFUE, in combinato disposto con gli articoli 17, paragrafo 1, seconda frase, del Trattato sull'Unione europea, 7, paragrafo 2, del regolamento n. 773/2004, e 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003<sup>(2)</sup>

— partendo dal presupposto che l'interesse dell'Unione europea non giustificasse l'apertura di un procedimento sulla base della denuncia dei ricorrenti, la Commissione ha commesso un errore manifesto di valutazione;

— respingendo la denuncia dei ricorrenti e rifiutandosi di aprire un procedimento sulla base del presupposto infondato che i requisiti che disciplinano l'accertamento di una violazione dell'articolo 101 TFUE, individuati nella sentenza del Tribunale del 17 luglio 1998 nella causa T-111/96, *Promedia/Commissione*, non sarebbero applicabili nell'ipotesi di abuso di un procedimento penale o amministrativo, la Commissione ha violato il principio di efficacia pratica di cui agli articoli 101 TFUE e 102 TFUE.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) della Commissione n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123, pag. 18).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

---

### Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Ahrend Furniture/Commissione

(Causa T-482/15)

(2015/C 337/45)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Ahrend Furniture (Zaventem, Belgio) (rappresentanti: A. Lepière, V. Dor e S. Engelen, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

### Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- disporre l'annullamento della decisione della Commissione, di data ignota, che attribuisce il lotto n. 1 della gara d'appalto n. OIB.DR.2/PO/2014/055/622 — «Fornitura di mobili» ad un altro offerente;
- condannare la convenuta all'integralità delle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su errori in fatto e in diritto commessi dalla convenuta all'atto dell'analisi qualitativa e tecnica dell'offerta della ricorrente.
2. Secondo motivo, vertente sulla mancata comunicazione alla ricorrente, malgrado le sue richieste in tal senso, degli elementi relativi alla valutazione finanziaria delle offerte.

---

### Ricorso proposto il 24 agosto 2015 — Alsharghawi/Consiglio

(Causa T-485/15)

(2015/C 337/46)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Bashir Saleh Bashir Alsharghawi (Johannesburg, Sudafrica) (rappresentante: É. Moutet, avvocato)

*Convenuto:* Consiglio dell'Unione europea

### Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione PESC 2015/1333 del Consiglio dell'Unione europea del 31 luglio 2015, che abroga la decisione 2011/137/PESC, e il regolamento di esecuzione UE 2015/1323 del 31 luglio 2015 che attua l'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento UE 204/2011, concernente misure restrittive in Libia;
- condannare il Consiglio alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'incompetenza del Consiglio ad inserire il ricorrente nell'elenco delle persone assoggettate a misure restrittive, in quanto il nome di quest'ultimo non è menzionato né nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1970 (2011) e 1973 (2011), né nelle sue risoluzioni modificative 2213/2015 e 2214/2015.